

OGGETTO: BONUS R&S – DOPPIA ALIQUOTA –MODALITA’ DI CALCOLO

OGGETTO	Il Disegno di Legge di Bilancio 2019 introduce il ritorno alla doppia aliquota per la misura agevolativa del Credito d'imposta legato alla Ricerca e Sviluppo. Si ritorna alla doppia aliquota del 25% e del 50% a seconda della tipologia di spesa. Inoltre si dimezza da 20 a 10 milioni di euro l'importo massimo spettante a ciascuna impresa. Nuove spese ammissibili e nuovi adempimenti documentali sono le altre novità.
DECORRENZA NUOVE DISPOSIZIONI	Per quanto riguarda la <u>decorrenza</u> delle nuove disposizioni, per le modifiche di ordine sostanziale - riguardanti, cioè, le spese ammissibili, l'aliquota agevolativa, le modalità di calcolo e l'importo massimo del credito di imposta - <u>l'entrata in vigore è prevista a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare).</u> Le modifiche concernenti gli <u>aspetti formali e documentali</u>, invece, hanno <u>effetto già a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.</u>
NUOVE ALIQUOTE	Il Disegno di Legge interviene anche sulla misura del credito d'imposta, reintroducendo, dal 2019, la differenziazione dell'intensità del beneficio a seconda della tipologia di spese ammissibili. In particolare, la percentuale del 50%, attualmente applicabile su tutta l'eccedenza agevolabile (eccedenza delle spese ammissibili rispetto alla media del triennio 2012-2014), viene mantenuta: - per le sole spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato in tali attività di ricerca (nel caso di attività di ricerca e sviluppo intra-muros, svolte internamente all'impresa); - per i solli contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca nonché con start-up e PMI innovative indipendenti (nel caso di attività di ricerca e sviluppo extra-muros, ossia commissionate a terzi). Si applicherà invece l'aliquota ridotta del 25% per tutte le altre tipologie di spese ammissibili e cioè: - spese per il personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato (lavoratori autonomi, collaboratori, ecc.), direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo; - spese per ricerca affidata a imprese non rientranti nella definizione di start-up e PMI innovative, nonché diverse da Università, enti e organismi equiparati; - costi sostenuti per l'acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale. Rientreranno sempre nell'aliquota del 25% le altre categorie di spese previste dalla disciplina, non modificate dalla Legge di Bilancio 2019.

**NUOVA TIPOLOGIA
DI SPESE**

Una delle novità relativa alle spese ammissibili concerne l'inclusione tra le spese agevolabili dei costi sostenuti per **l'acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi** direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.

In base al **principio di omogeneità** dei dati da porre a raffronto, tenuto conto di tale nuova voce di spesa, a partire dal periodo d'imposta 2019, la media storica di raffronto dovrà essere conseguentemente ricalcolata aggiungendo i costi della specie sostenuti nel triennio 2012-2014.

**SPESE PERSONALE
E DI RICERCA
EXTRA MUROS**

La **prima** novità che scatterà dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 **riguarderà le spese per il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.**

In particolare, in base alla nuova disciplina, tale voce di spesa si dividerà in due tipologie:

- spese per il personale dipendente titolare di un **rapporto di lavoro subordinato**, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
- spese per il personale titolare di **rapporto di lavoro autonomo** o comunque diverso dal lavoro subordinato (lavoratori autonomi, collaboratori, ecc.), direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.

Il Disegno di Legge di Bilancio 2019 modifica anche la categoria delle **spese relative alla ricerca commissionata (ricerca extra-muros).**

Per effetto delle modifiche previste, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, i costi rilevanti ai fini del credito di imposta saranno quelli riconducibili a:

- contratti stipulati con **università, enti di ricerca e organismi equiparati** per il diretto svolgimento delle attività di attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta;
- contratti stipulati con **imprese residenti** rientranti nella definizione di **start-up innovative** e di **PMI innovative**, per il diretto svolgimento delle attività di attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, a condizione, in entrambi i casi, che non appartengano al medesimo gruppo dell'impresa committente;
- contratti stipulati con **imprese diverse** da quelle indicate ai punti precedenti per il diretto svolgimento delle attività di attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, sempre che **non appartengano** a medesimo gruppo dell'impresa committente.

**NUOVA MODALITA'
DI CALCOLO**

Una delle principali novità introdotte con la nuova disciplina è che quella che riguarda la modalità di calcolo del beneficio spettante, diretta conseguenza della reintroduzione della **doppia aliquota agevolativa.**

In particolare, a partire dal 2019, il credito d'imposta si applicherà nella **misura del 50%** sulla parte dell'eccedenza di spese in ricerca e sviluppo rispetto alla media del triennio 2012-2014, proporzionalmente riferibile alle spese per il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali attività di ricerca e per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca nonché con start-up e PMI innovative indipendenti, rispetto alle spese ammissibili

	complessivamente sostenute nello stesso periodo d'imposta agevolabile; per la parte residua, si applicherà l' aliquota del 25% .
IMPORTO MASSIMO ANNUALE	Il Disegno di Legge prevede inoltre il dimezzamento dell'importo massimo annuale del credito d'imposta riconosciuto a ciascuna impresa, che passerà, a partire dal 2019, da 20 milioni a 10 milioni di euro. Resta confermata, invece, la condizione che, al fine di fruire dell'agevolazione, la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuata in ciascun periodo d'imposta in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione ammonti ad almeno 30.000 euro.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Disegno di Legge di Bilancio 2019.
NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI	Confimi Romagna News n° 20 del 1° ottobre 2018.
INFO	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento.